

PARTE SPECIALE C - MAPPA RISCHI:
REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA

ALLEGATO C - CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE,
APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI
COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. La tipologia dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. n. 231 del 2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 septies del Decreto.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Le due norme devono essere necessariamente lette in parallelo.

Il reato di omicidio colposo, la cui condotta tipica si realizza quando un soggetto, violando i doveri imposti dalla legge, da regolamenti, ordini o discipline ovvero contravvenendo al generale dovere di comportarsi secondo diligenza, perizia o prudenza, cagiona la morte di una persona deve essere letto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 25 septies, 1° comma, D.Lgs. 231 del 2001, in relazione all'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 81 del 2008.

L'art. 55, comma 2, prevede una serie di condotte penalmente rilevanti, che rilevano solo se associate ad alcune tipologie di aziende.

In relazione alle condotte, rilevano: 1) la mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro; 2) la mancata adozione del documento di

valutazione dei rischi o la sua incompleta adozione; 3) la mancata adozione di appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; 4) il mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Tali condotte hanno rilevanza solo se poste in essere 1) nelle aziende industriali nei cui stabilimenti vi è un'elevata concentrazione di sostanze pericolose; 2) nelle centrali termoelettriche; 3) negli impianti ed installazioni che trattano sostanze nucleari e radioattive; 4) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; 5) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; 6) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; 7) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici; 8) aziende edili con cantieri mobili e temporanei.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti con deleghe di funzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro

Il reato di omicidio colposo, la cui condotta tipica si realizza quando un soggetto, violando i doveri imposti dalla legge, da regolamenti, ordini o discipline ovvero contravvenendo al generale dovere di comportarsi secondo diligenza, perizia o prudenza, cagiona la morte di una persona deve essere letto in relazione a tutti gli obblighi incombenti sul datore di lavoro in virtù della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. n. 81 del 2008.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p., comma

3) commesse in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro

Il reato di lesioni colpose, la cui condotta tipica si realizza quando un soggetto, violando i doveri imposti dalla legge, da regolamenti, ordini o discipline ovvero contravvenendo al generale dovere di comportarsi secondo diligenza, perizia o prudenza, cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima deve essere letto in relazione a tutti gli obblighi incombenti sul datore di lavoro in virtù della normativa in vigore in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008. La lesione deve considerarsi **grave** (art. 583 c.p., comma 1) nei casi in cui: 1) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una invalidità momentanea per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) dal fatto deriva l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2): 1) una malattia insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

2. Aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree operative in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Tenuto conto del modello organizzativo e di Governance adottato dalla Fondazione "Biotechnopolo di Siena" sono state individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Presidente Comitato Tecnico Scientifico CNAP Direttore Generale Direttore Scientifico Ufficio dirigenziale di Presidenza Internal Audit e Risk Management Area Affari Generali Ufficio Risorse Umane Area Legale Compliance e Privacy Laboratori di ricerca RLS, RSPP	Attuazione della normativa, delle disposizioni, delle circolari ed adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che fanno capo al datore di lavoro Controllo sulle deleghe di funzione Attuazione dei processi e della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Supervisione della corretta manutenzione delle attrezzature tecnologiche e dell'approvvigionamento del materiale necessario al funzionamento del laboratorio	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p., 3° comma) commesse in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro	MEDIO ALTA

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro sono ritenute le seguenti:

- Valutazione dei rischi.
- Programmazione della prevenzione.
- Eliminazione e/o riduzione dei rischi.
- Definizione di adeguate misure di protezione collettive ed individuali.

- Controllo sanitario dei lavoratori in relazione ai rischi.
- Formazione ed addestramento dei lavoratori.
- Supervisione della corretta manutenzione delle attrezzature tecnologiche.

3. Principi generali del sistema organizzativo e di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte Speciale "C" sono gli amministratori esecutivi e non, Direttore Generale e Direttore scientifico, dirigenti e dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio; nonché responsabili alla sicurezza (di seguito i "destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il commettersi dei reati previsti dall'art. 25 *septies*.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

- assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché delle procedure operative interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In ordine a tale punto, è fatto specifico obbligo di:

- a) effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente adozione del DVR in conformità alla normativa vigente;
- b) designare il RSPP;

- vigilare sull'osservanza rigorosa di tutte le norme poste dalla legge a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

In ordine a tale punto, è fatto specifico obbligo di provvedere affinché:

- a) i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti;

- b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
 - d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione od eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione ed al controllo del loro funzionamento;
 - e) in genere, le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate dalla Fondazione "Biotechnopolo di Siena" siano adeguate rispetto ai fattori di rischio esistenti. Tale attività di monitoraggio deve essere programmata, con la definizione dei compiti e delle responsabilità esecutive, nonché delle metodologie da seguire, e formalizzata mediante la redazione di appositi piani di monitoraggio.
- garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di:
 - a) scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature, nonché di loro utilizzazione da parte dei lavoratori;
 - b) uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) impianti ed apparecchiature elettriche;
 - d) movimentazione manuale dei carichi;
 - e) utilizzo di videoterminali.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Fondazione "Biotechnopolo di Siena", nonché dal D.Lgs. n. 81 del 2008, alla cui osservanza tutti gli amministratori, direttori, dirigenti e dipendenti della società sono tenuti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della

prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere adottate e rispettate:

- le procedure operative;
- il documento di valutazione dei rischi (DVR) adottato da Fondazione "Biotechnopolo di Siena";
- le norme inerenti la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *septies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione;
- violare i principi ed i regolamenti previsti nella presente Parte Speciale e nel documento di valutazione dei rischi.

4. Procedure per le aree a rischio

4.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine il Direttore Generale e/o il Direttore Scientifico ed i responsabili delle Aree e/o Uffici (il RLS, RSPP, il medico competente ed ogni altro delegato di funzione per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro), all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione, l'Organo di Vigilanza (OdV) potrà predisporre

ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

4.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni nonché le misure di prevenzione adottate dalla Fondazione "Biotechnopolo di Siena" si articolano nei seguenti regolamenti:

COD.0	Codice Etico
REG.1	Regolamento di organizzazione e funzionamento
REG.2	Regolamento sulle modalità di reclutamento e di gestione del personale
REG.3	Regolamento delle missioni degli organi
REG.4	Regolamento di contabilità
REG.5	Regolamento per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità
REG.6	Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio
REG.7	Regolamento e Modulo per la concessione dei patrocinii

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono espone in Allegato – "Regolamenti" al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a moduli, manuali, circolari, prontuari, ecc.